



## Allegato 6: Statuto dell'Associazione "Strada del Tartufo Bianco d'Alba nel Basso Piemonte"

### *Art. 1 - Costituzione*

1. E' costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro, denominata "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", con sede legale in Piazza Risorgimento 1 12051 Alba e con uffici o delegazioni in Italia e all'estero qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. La durata della Associazione è stabilita fino al 2020. Rispetto a tale data l'Assemblea dei soci può, con propria deliberazione, disporre la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

### *Art. 2 - Delimitazione territoriale della "Strada"*

La "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" si snoda all'interno del territorio amministrativo delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, stante la diffusa presenza del *T. Magnatum Pico*, di risorse enogastronomiche tipiche e di qualità, di prodotti agroalimentari ed artigianali della tradizione locale, di particolari valenze storiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali.

### *Art. 3 - Scopi*

- L'Associazione "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" si prefigge i seguenti scopi:
- a) valorizzare e promuovere il territorio a vocazione tartufigena ed agricola, le attività agroalimentari, la produzione delle specialità enogastronomiche, i prodotti tipici della tradizione artigianale;
  - b) incentivare lo sviluppo economico mediante una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;



- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della “Strada”;
- d) definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della “Strada” ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell’accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
- e) promuovere lo sviluppo della formazione e dell’aggiornamento professionale dei soci in merito agli aspetti inerenti la gestione della “Strada”;
- f) garantire agli associati l’informazione tempestiva in ordine agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l’esercizio della specifica attività ed occorrenti per l’adeguamento degli standards di qualità;
- g) esercitare una azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive a quanto previsto nel disciplinare;
- h) svolgere una attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- i) diffondere l’immagine e la conoscenza della “Strada” attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di punti di informazione, azioni di promozione e commercializzazione ed attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche, pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della “Strada”;
- j) rappresentare in giudizio gli interessi dell’Associazione tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

#### *Art. 4 - Soci*

1. Possono essere ammessi a fare parte della Associazione:
  - a) aziende di commercializzazione e lavorazione del tartufo;
  - b) aziende agricole;
  - c) aziende vitivinicole;
  - d) aziende di produzione di prodotti alimentari tipici del Basso Piemonte;
  - e) botteghe di artigiani dediti alle lavorazioni appartenenti alla tradizione del Basso Piemonte;
  - f) aziende agrituristiche;
  - f) esercizi con sede fissa autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, enoteche e/o botteghe del vino;
  - g) negozi di prodotti gastronomici e alimentari tipici;
  - h) imprese della ricettività turistica;



- i) imprese di servizio al turismo (tour operator e agenzie di viaggi operanti nel settore dell'incoming);
- j) Camere di Commercio;
- k) Consorzi di tutela dei prodotti tipici delle province di Alessandria, Asti e Cuneo e Associazioni di categoria;
- l) Regione Piemonte;
- m) Provincia di Alessandria, Provincia di Asti e Provincia di Cuneo;
- n) Comunità Montane, Unione dei Comuni e Comuni;
- o) ATL delle tre province
- p) associazioni "trifolau";
- q) consorzi "trifolau"
- r) Centro Nazionale Studi Tartufo;
- s) Tartufocoltori;
- t) Proprietari piante da tartufo;
- u) altri soggetti individuati dall'Assemblea per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali della Associazione.

2. Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a fare parte della Associazione, oltre a quanto stabilito nel Regolamento della "Strada", è la presenza costante sul territorio della province interessate con strutture produttive in proprietà o in possesso, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi.

3. Ai fini ed agli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci onorari, Soci ordinari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione.

I Soci onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nell'ambito di azione e di ricerca sociale, economica e culturale dell'Associazione.

#### *Art. 5 - Ammissione*

1. Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere:

- a) i dati idonei ad identificare l'azienda ed il suo rappresentante nei riguardi della Associazione;
- b) la descrizione delle proprie peculiarità di prodotto e/o di processo;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del Regolamento;



d) la sottoscrizione del relativo disciplinare;

Il Comitato di Gestione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 1999, n. 268, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della relativa domanda, e riferendone in merito alla Assemblea nella prima riunione utile.

2. L'acquisita qualità di socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art. 8.

#### *Art. 6 - Quote sociali. Contributi.*

1. Tutti i soci, ad esclusione dei Soci onorari ai quali nulla è richiesto, si impegnano a:
  - a) versare una quota di ammissione iniziale, diversificata per categoria di appartenenza;
  - b) versare una quota fissa annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza, che in ogni caso non potrà essere superiore a cinque volte la quota di ammissione.
2. L'entità delle quote di cui alla lettera b) del precedente comma è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato di Gestione.
3. La quantificazione e le modalità di pagamento delle quote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inserite nel Regolamento dell'Associazione.
4. Il Comitato di Gestione ha facoltà di proporre all'Assemblea, che delibererà in merito, il versamento da parte dei soci di contributi straordinari, comunque non superiori al triplo della quota associativa versata, qualora ne sia ravvisata la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. L'Associazione può ricevere donazioni, lasciti e contributi finanziari da Enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.
6. Le quote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono rimborsabili in alcun caso, neppure parzialmente.

#### *Art. 7 - Obblighi del socio.*



1. Il socio si impegna a:
  - a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari, promuovere ed agevolare le finalità sociali della Associazione;
  - b) permettere agli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione di accedere direttamente, o insieme ad esperti, ai locali destinati ad attività rientranti negli ambiti della "Strada" al fine di consentire i controlli di competenza;
  - c) accettare che gli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio, come prescritto dalle disposizioni statutarie o regolamentari dell'Associazione.
  
2. Le attività di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza.

*Art. 8 - Perdita della qualità di socio.*

1. La qualità di socio dell'Associazione viene meno:
  - a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
  - b) per vendita della proprietà o per cessazione dell'attività;
  - c) per recesso volontario del socio. Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con 6 mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
  - d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave accertata (in particolare per quanto riguarda il rispetto del disciplinare e degli standards minimi di qualità, l'accettazione dei controlli), da comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.
  
2. In nessun caso è prevista la restituzione delle quote di cui all'art. 6, comma 1, punti a) e b), e dell'eventuale contributo straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo.

*Art. 9 - Successione per decesso o cambio proprietà.*

1. Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono, a domanda scritta, subentrare nel termine di sei mesi. La domanda costituisce documento valido per instaurare un nuovo rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.



2. I controlli sul possesso dei requisiti competono al Comitato di Gestione.
3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il nuovo socio non è tenuto a versare la quota di ammissione iniziale e quella dell'anno sociale in corso, qualora già versata dal precedente associato.

*Art. 10 - Sanzioni.*

1. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine della "Strada", è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:
  - a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
  - b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della "Strada", fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
  - c) esclusione dalla Associazione e dalla "Strada".
2. Il Comitato di Gestione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato, comminando le sanzioni stabilite e comunicandole entro 30 giorni dall'accertamento.
3. Avverso tale decisione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata. Il Collegio dei Probiviri è tenuto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del ricorso, a confermare, rettificare o annullare il provvedimento sanzionatorio preso dal Comitato di Gestione. Il ricorso da parte del Socio sospende la sanzione, salvo deliberazione in contrario del Collegio dei Probiviri per gravi e giustificati motivi.

*Art. 11 - Organi dell'Associazione.*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;



- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

*Art. 12 - L'assemblea dei soci.*

1. L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o legali rappresentanti o loro incaricati con procura scritta, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 6, rappresenta ed impegna la totalità di questi.
2. Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
3. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
4. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Comitato di Gestione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data della richiesta.
5. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono fatte dal Presidente con l'invito scritto ai singoli soci, da inviarsi almeno 8 giorni prima della seduta. L'invito dovrà contenere le indicazioni relative al luogo e all'orario di svolgimento dell'Assemblea, oltre che specificare l'ordine del giorno dei lavori.
6. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio può disporre di una sola delega. I componenti del Comitato di Gestione non possono ricevere deleghe da altri soci.
7. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario scelto o tra i propri membri, o tra i soci, o esterno all'Associazione. incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l'indicazione dei soci presenti o deleganti. Il Segretario provvede, tra l'altro, alla redazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario
8. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea ordinaria, non trasferibili:
  - a) la discussione e approvazione del bilancio annuale (consuntivo e preventivo) corredato dalle relazioni di presentazione del Comitato di Gestione e dell'organo di revisione di conti;



- b) la determinazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione;
- c) la nomina, mediante elezione, dei membri del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- d) la designazione dei soci onorari;
- e) l'approvazione del Regolamento della Associazione con la definizione degli standards minimi di qualità, per le diverse categorie di appartenenza delle aziende e delle imprese aderenti, oltre che eventuali modifiche dello stesso;
- f) la determinazione delle quote sociali di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), oltre che l'ammontare dell'eventuale contributo straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo.

9. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione risulta approvata la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o per delega.

10. Sono compiti istituzionali dell'Assemblea straordinaria, non trasferibili:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

11. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci.

La deliberazione di scioglimento anticipato dell'Associazione deve riportare anche il voto favorevole di almeno la metà dei Soci fondatori ancora presenti nell'Associazione.

12. Le votazioni avvengono di norma in modo palese; con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell'Assemblea o nel caso di nomina di persone.

### *Art. 13 - Comitato di Gestione*

1. Il Comitato di Gestione è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti. Un componente ciascuno spetta alla Regione Piemonte e alle Province di Alessandria, Asti e Cuneo; i rimanenti membri sono eletti fra i soci delle diverse categorie economiche individuate nell'art. 4, con l'intento di assicurare,



nel limite del possibile, la loro rappresentanza. Fino a quando possibile, almeno 3 componenti del Comitato devono rivestire la qualifica di Socio fondatore.

2. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggiore numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità di appartenenza alla “Strada”, e a parità anche di quest’ultima il socio con maggiore età.
3. I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.
4. Il Comitato di Gestione è investito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza sia ordinaria che straordinaria, nei limiti fissati dall’Assemblea, e redige il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
5. Il Comitato si riunisce di norma ogni 4 mesi, su convocazione scritta del Presidente inviata a domicilio almeno 7 giorni prima della seduta e contenente l’ordine del giorno, e ogni qualvolta lo faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica o il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di convocazione di urgenza il preavviso può essere ridotto a 3 giorni.
6. Nelle sedute del Comitato di Gestione ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nei registri dei verbali.
7. L’assenza non motivata di un membro a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione comporta l’immediata ed automatica decadenza dello stesso.
8. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più membri del Comitato, questi saranno sostituiti, laddove possibile, per cooptazione di soci, tenuto conto del criterio della rappresentatività delle categorie. Questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che dovrà provvedere alla sostituzione.
9. Il Comitato predispone il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e la gestione della “Strada” da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Nello svolgimento della propria attività l’Associazione può avvalersi dell’opera di personale assunto secondo le modalità previste



dalla normativa vigente in materia, o con il ricorso ad incarichi, collaborazioni, consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

10. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di Gestione.

#### *Art. 14 - Il Presidente*

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e la "Strada" nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima seduta.
3. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente con gli stessi poteri.

#### *Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra esperti esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile, dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, stendendo il verbale della riunione. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione

#### *Art. 16 - Collegio dei Proviviri.*

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci.



2. Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l'Associazione o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Comitato di Gestione. Il Collegio dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione.

*Art. 17 - Patrimonio ed esercizio sociale.*

1. L'Associazione "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" è una associazione senza scopo di lucro, il cui patrimonio è costituito:
  - a) dalle quote di ammissione iniziali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente Statuto. Le quote sono nominative ed è fatto obbligo di intrasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e di divieto di rivalutazione della stessa. Le quote fisse annuali di cui alla lettera b) del medesimo articolo e le sovvenzioni pubbliche e private sono esclusivamente versate per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - b) da un eventuale fondo di promozioni future;
  - c) donazioni, lasciti e contribuzioni.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Comitato di Gestione è tenuto alla redazione del bilancio, compilato con criteri di oculata prudenza. Le risultanze devono essere consegnate all'organo di revisione dei Conti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno, e deve essere accompagnato dalle relazioni del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il bilancio consta di due parti:
  - a) dello stato patrimoniale e rendiconto finanziario;
  - b) del rendiconto economico.
4. Lo stato patrimoniale e rendiconto finanziario deve essere redatto in conformità alle norme del Codice Civile.

Il conto economico deve esporre tutti i costi e ricavi imputati all'esercizio ed indicare l'eventuale avanzo o disavanzo. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad un fondo di promozioni future per il raggiungimento dell'oggetto sociale. E' quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.



5. In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo le eccezioni di legge in materia.

*Art. 18 - Tenuta dei libri.*

1. Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da parte di qualunque socio ne faccia motivata richiesta scritta; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

*Art. 19 - Rinvio al Codice Civile.*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni volontarie senza scopo di lucro.

